



DISPOSIZIONI ANTI COVID- 19 IN VIGORE DA GENNAIO 2022

Visti:

- DL 7 gennaio 2022 n.1
- Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229
- Il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221
- Legge 19 novembre 2021 , n. 165

Accesso ai luoghi di lavoro dei dipendenti

Il DL 7 gennaio 2022 n. 1 introduce l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni , salvo possesso di idonea certificazione medica.

- Dal **6 gennaio vige l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50**. Tutti devono vaccinarsi entro il 1° febbraio.
- Dal **15 febbraio scatta l'obbligo del super green pass per accedere alla sede di lavoro**.

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dunque sarà necessario il **Green Pass Rafforzato** per l'accesso ai luoghi di lavoro **a far data dal 15 febbraio prossimo**.

Chi non ha il super green pass sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, "con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari", ma con la sospensione dello stipendio e di qualunque "altro compenso o emolumento comunque denominato".

Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegna al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679.».

E' vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo sopradetto .

Disposizioni generali e comportamentali

Il DL 7 gennaio 2022 n.1 prevede l'obbligo del vaccino fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con l'esenzione solo per chi ha un certificato medico. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo 6 mesi.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2

Quarantena

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Tutti i dipendenti che saranno posti dall'ASST o dal medico di base in quarantena, dovranno far pervenire il certificato all'ufficio personale, diversamente verranno ritenuti assenti ingiustificati.

Sanzioni:

Chi entra in un luogo di lavoro e non ha il super green pass incorre in una sanzione erogata dal prefetto, su segnalazione del Segretario Comunale, che va da 600 a 1.500 euro.

Per chi dovesse decidere comunque di non immunizzarsi è prevista una sanzione di 100 euro.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

Sono state prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante " i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto", **fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.**

Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.**

Accesso alla sede

In via precauzionale e temporanea, in considerazione dell'andamento dei contagi in regione Lombardia è autorizzato l'accesso del pubblico e dell'utenza solo in casi di emergenza e su appuntamento, fino al 5 febbraio 2022.

Su appuntamento potranno accedere alla sede solo coloro (compresi gli utenti) che sono muniti di green pass,.

Sono sospesi gli accessi degli esterni alle sale provinciali fino al 5 febbraio 2022.

Differenza tra green pass e super green pass

- **Il super green pass**: si ottiene col **vaccino (una o due dosi)** o con la **guarigione dal SARS-CoV-2**
- **Il green pass base**: si ottiene anche con un **tampone molecolare negativo** (con una validità di 72 ore) o con un **tampone antigenico** (48 ore di validità).

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nanni Maria Rita
(doc. f.to digitalmente)